

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2015.16

Decisione del 4 marzo 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presidente, Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,
rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari e da MLaw Michele Pinoli,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Denegata/ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)

Ritiro del reclamo (art. 386 CPP)

Visti:

- il ricorso presentato il 18 febbraio 2015 da A. avverso "la decisione di fatto del MPC di mantenimento del sequestro della sua relazione bancaria presso banca B., Ginevra" (v. act. 1);
- la lettera del 27 febbraio 2015 con cui l'avv. Filippo Ferrari dichiara il ritiro del ricorso (v. act. 3).

Considerato:

- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta;
- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP);
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 27 febbraio 2015 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1^a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2^a frase);
- che, avendo la reclamante ritirato la sua impugnativa, ella deve essere considerata quale parte soccombente;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le

ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, la quale, pur non avendo ancora cagionato notevoli costi processuali, non può tuttavia essere considerata neutrale sotto il profilo delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta che viene fissata nel minimo di fr. 200.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La causa è stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 4 marzo 2015

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Filippo Ferrari e MLaw Michele Pinoli
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).